**Incentivo IO Lavoro**

## Quadro generale e risorse impegnate.

L’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) è stato istituito con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020 che impegna una spesa complessivamente pari a euro **329.400.000,00**, di cui:

1. **234.000.000,00** euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO);
2. **12.400.000,00** euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO);
3. **83.000.000,00** euro euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.

L’attuazione dell’incentivo è affidata all’INPS, in qualità di Organismo Intermedio.

Con il D.D. 66 del 21 febbraio 2020 la cumulabilità dell’incentivo è estesa all’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

## Destinatari

È un incentivo che spetta ai datori di lavoro privati per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D. lgs. n 150/2015, dell’art 4, comma 15 quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito modificazione della legge n. 26/2019 con modificazione della legge n. 26/2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:

* lavoratori di età compresa tra i 16 anni e i 24 anni;
* lavoratori di età maggiore o uguale a 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

## Assunzioni incentivabili

Sono incentivabili le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2020** eil **31 dicembre 2020**.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di:

* lavoro a tempo parziale
* in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione ma, per le persone in età uguale o superiore ai 25 anni, è necessario il requisito di assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Rientra infine nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

## Importo dell’incentivo

L’incentivo consiste nell’esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

## Attuazione

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 contenente tutte le informazioni utili per l’accesso all’incentivo.